



Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS. MM. E II. - ART. 142, COMMA 3 - DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI INDIVIDUATO TRATTO DEL CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, DENOMINATO "VALLONE IEMALE", GIA' "VALLONE CASTELLONE" IN AGRO DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV), CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. che, l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c. che, l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d. che, l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de " i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e. che, lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f. che, il Comune di Monteforte Irpino (AV), con note protocolli nn. 8245, 8246 e 8247, tutte del 04.10.2013 ha avanzato - con proprie deliberazioni di Giunta Comunale nn. 138, 139 e 140, tutte del 25.9.2013 - le richieste alla Giunta Regionale della Campania, per il tramite della competente Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) n. 53.09.03, di irrilevanza, ai fini paesaggistici, rispettivamente, dei seguenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Avellino: *"Vallone Acqua Leggia"*, *"Vallone Fenestrelle"* e *"Vallone Iemale"*, già Vallone Castellone, per tutti i relativi tratti insistenti in agro dello stesso Comune, ai sensi del comma 3, art.142 del Codice e con la procedura all'uopo prevista dal decreto del Dirigente dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008;
- g. che, il Comune di Monteforte Irpino (AV) - formulando le richieste di che trattasi ed agli atti della U.O.D. 53-09-03 ai Prott. nn. 714291, 714275 e 714306, tutti del 17.10.2013 - specifica le relative motivazioni nelle proprie deliberazioni di Giunta Comunale e di cui innanzi, nonché esplicitate nelle allegate e relative documentazioni tecnico-grafiche, all'uopo richieste;

CONSIDERATO:

- a. che, l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue un' incisiva azione amministrativa, tra le altre, volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice e, in particolare, delle caratteristiche paesistico-ambientali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio regionale;
- b. che, con decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio (oggi U.O.D. n. 53.09.03) della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008 è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi ALLEGATI "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la consequenziale istruttoria, alla competente U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, unitamente alle deliberazioni di Giunta Municipale contenenti le relative proposte;

CONSIDERATO, altresì:

- a. che, le citate deliberazioni di Giunta del Comune di Monteforte Irpino (AV) costituiscono una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso e sono da considerarsi esaustive - unitamente alla prodotta documentazione di rito, di cui al citato decreto dirigenziale n. 261/2008 – ai fini della avanzata richiesta di che trattasi;
- b. che, resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della reintegrazione nel vincolo originale dei tratti dei corsi d'acqua *de quibus* eventualmente ritenuti irrilevanti paesaggisticamente con la presente deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela *ope legis* ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice;
- c. che preliminarmente, da parte dei competenti uffici regionali della U.O.D. 53-09-03, i corsi d'acqua denominati "Vallone Acqua Leggia", "Vallone Iemale" e "Vallone Fenestrelle" sono tutelati *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto risultano tutti iscritti nel I elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, per i relativi tratti ivi dichiarati, rispettivamente ai numeri d'ordine 107,108, quest'ultimo con il toponimo di "Vallone Castellone", e 108, di cui al R.D. 18 novembre 1900, così come pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- d. che le proposte del Comune di Monteforte Irpino (AV), così come avanzate, unitamente alle relative deliberazioni di Giunta Comunale, sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei competenti uffici dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale, che hanno effettuato, previa verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei proposti tratti dei corsi d'acqua interessati;
- e. che, agli esiti di detta istruttoria, la competente U.O.D. n. 53.09.03 ha ritenuto:
 - e.1 non accoglibili le specifiche avanzate proposte relative ai tratti dei corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle", interessanti il territorio comunale, per le motivazioni così come riportate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;
 - e.2 parzialmente accoglibile, solamente l'avanzata proposta di irrilevanza paesaggistica inerente il corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già Vallone Castellone, in quanto il relativo individuato tratto soddisfa i criteri oggettivi di cui al detto decreto dirigenziale regionale n. 261//2008, con la relativa motivazione anch'essa riportata nell' ALLEGATO "A" di cui innanzi, altresì precisandone la

relativa estensione, così come di seguito specificata e di cui all'ALLEGATO grafico "B", che forma parte integrante della presente deliberazione, ove vengono anche precisati i punti - rilevati con coordinate geografiche georeferenziate - contrassegnati dalle lettere "I" di inizio e "F" di termine, relativi al tratto di che trattasi, ed individuati con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005):

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", in agro del Comune di MONTEFORTE IRPINO (AV), così come di seguito individuato:
 - a.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto "I" : (E = 478.749,793 ; N = 4.528.021,468), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" : (E = 476.792,248 ; N = 4.526.892,815); di lunghezza complessiva pari a 2.516,10 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli ALLEGATI "A", "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- a. di dover confermare la permanenza del vincolo *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lett c) del Codice, per i corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle";
- b. di dover dare atto che la presente esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", così come individuato al precedente punto a.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante per il rimanente tratto e, precisamente, dallo sbocco nel "Vallone Acqua Leggia" sino all'individuato punto iniziale "I", ove rimane, pertanto, inalterato;

VISTO:

- a. il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- b. il Regio Decreto 18 novembre 1900, pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- c. la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- d. il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*";
- e. la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- f. il Decreto Dirigenziale n. 261/2008 dell' U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania, che individua la procedura per una eventuale richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per l'individuazione degli stessi;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di dichiarare, in attuazione del comma 3, art. 142 del Codice ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", in agro del Comune di Monteforte Irpino (AV), così come di seguito individuato:
 - 1.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto "I" : (E = 478.749,793 ; N = 4.528.021,468), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" : (E = 476.792,248 ; N = 4.526.892,815); di lunghezza complessiva pari a 2.516,10 m, con la specifica

motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli ALLEGATI "A", "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;

2. di confermare la permanenza del vincolo *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lett c) del Codice, per i corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle";
3. di dare atto che la presente esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante per il rimanente tratto e, precisamente, dallo sbocco nel "Vallone Acqua Leggia" sino all'individuato punto iniziale "I", ove rimane, pertanto, inalterato;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - 4.1 al Comune di Monteforte Irpino (AV);
 - 4.2 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - 4.3 alla competente Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;
 - 4.4 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.5 al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.6 al Direttore Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.7 al Responsabile U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania per i relativi conseguenziali adempimenti;
 - 4.8 alla Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale-U.R.P., per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. nel sito istituzionale "www.regione.campania.it".